



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI “ORTI URBANI”

- Approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 26 marzo 2007
- Modificati con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 31 gennaio 2011
- Modificati con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 18 aprile 2011

Articolo 1

1. Nell'ambito dei programmi di intervento a favore di cittadini pensionati e non, intesi a mantenere gli individui nel loro ambito sociale e a favorire attività occupazionali quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva, il Comune destina ad orti urbani appezzamenti di terreno, a favore di cittadini residenti a Paese.
2. Per la gestione degli orti, il Comune si avvarrà di una commissione nominata con provvedimento del dirigente dell'area gestione del territorio, composta dall'assessore all'agricoltura, dal responsabile del servizio attività produttive e da 6 rappresentanti dei concessionari degli orti, di cui uno con funzioni di presidente della commissione, designato dai concessionari di parcelle degli orti medesimi.

Articolo 2

1. Requisito per la concessione di un appezzamento di orto è la residenza nel Comune di Paese.
2. Non potranno essere concesse assegnazioni a chi ha già in uso o è già in possesso di un terreno coltivabile posto nel territorio comunale.

Articolo 3

1. L'assegnazione avrà luogo mediante concessione rilasciata dal dirigente dell'area della gestione del territorio, in base alla graduatoria delle domande pervenute al Comune entro la data fissata da apposito bando, redatta con l'applicazione dei seguenti criteri, da possedersi alla data di pubblicazione del bando stesso sul sito informatico comunale:
 - a) situazione di pensionato del richiedente: punti 5;
 - b) composizione del nucleo familiare del richiedente: punti 2 per ogni componente del nucleo familiare, con un massimo di 10 punti;
 - c) residenza nel Comune di Paese:
 - fino a 5 anni: punti 2;
 - oltre 5 anni e fino a 10 anni: punti 3;
 - oltre 10 anni e fino a 20 anni: punti 4;
 - oltre 20 anni punti: 5;
 - d) a parità di punteggio varrà l'ordine cronologico di presentazione delle domande e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio tra le domande presentate nello stesso giorno.
2. Hanno priorità nell'assegnazione, anche con il reperimento di nuove parcelle da rendere disponibili riducendo le attuali parcelle da mq. 100, secondo criteri fissati da apposito provvedimento del dirigente dell'area della gestione del territorio, in accordo con la commissione per la gestione degli orti:
 - a) i richiedenti che abbiano un reddito familiare inferiore alla soglia di povertà come fissata dal regolamento comunale per i benefici assistenziali.
 - b) le persone disoccupate con famiglia a carico;
3. Non possono essere assegnate, anche in sede di rinnovo annuale delle concessioni, parcelle a richiedenti che siano coniuge, genitori, figli, suoceri, generi o nuore di concessionari già utilizzatori di parcelle.
4. Ad ogni richiedente potrà essere concessa una sola unità coltivabile della dimensione massima di 65 o 50 mq metri quadrati, a scelta dei richiedenti, secondo l'ordine delle graduatoria per l'assegnazione delle parcelle che si rendono disponibili a fine anno. Qualora ci fosse la disponibilità di aree non assegnate, verificata al 31 maggio di ogni anno, potrà essere concessa annualmente anche una seconda unità.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, sono fatte salve le concessioni in essere delle dimensioni di 100 metri quadrati.

Articolo 4

1. Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, salvo quanto previsto al precedente articolo 3) in caso di disponibilità di lotti non assegnati.

Articolo 5

1. La concessione dell'orto avrà durata annuale ed alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno sarà rinnovata tacitamente, salva diversa comunicazione da parte del Comune, che potrà negare il rinnovo per l'insorgere di problemi di disponibilità del terreno da parte del Comune stesso oppure, sentita la apposita commissione gestione degli orti, in base ad una valutazione sulla conduzione degli orti tenendo anche conto delle eventuali domande presentate e ancora in attesa di evasione. Allo scadere o alla revoca della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero e vuoto da persone e cose.

Articolo 6

1. L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.
2. In caso di decesso o rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto libero viene assegnato dalla commissione secondo i criteri sopra enunciati.

Articolo 7

1. Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. Il concessionario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

Articolo 8

1. I cittadini ai quali verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dai presenti criteri, ed in particolare a:
 - a) mantenere relazioni corrette con gli altri assegnatari degli orti, a pena di revoca della concessione su proposta della Commissione di gestione degli orti al verificarsi di comportamenti non idonei da parte dei concessionari;
 - b) garantire l'ordine e la pulizia del lotto assegnato;
 - c) non recintare il lotto stesso, essendo consentita la semplice delimitazione di cm. 30 di altezza;
 - d) tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo, secondo le indicazioni date dalla Commissione di gestione degli orti;
 - e) non danneggiare in alcun modo altri orti;
 - f) non scaricare materiali anche se non inquinanti e portare presso la propria abitazione i rifiuti di ogni genere prodotti negli orti, provvedendo al conferire al servizio pubblico di raccolta;
 - g) non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti e non effettuare allevamenti di ogni tipo;

- h) ad utilizzare strutture in plastica, ad uso serra, solo ove non diano luogo a strutture stabili ed indecorose;
- i) è concesso il posizionamento di ricoveri attrezzi a carattere collettivo, condivisi tra due o più concessionari di parcelle, posizionati secondo un piano di installazione predisposto e approvato dal dirigente dell'area della gestione del territorio, sentita la commissione per la gestione degli orti. Tale provvedimento dirigenziale costituisce l'autorizzazione cumulativa per tutti i ricoveri attrezzi. I concessionari che installino ricoveri non previsti in tale piano sono soggetti alla revoca della concessione rilasciata per la coltivazione di una parcella ad orto e devono provvedere a propria cura e spese alla immediata rimozione del manufatto abusivamente installato.

Per ricovero attrezzi si intende un modesto manufatto, realizzato in legno secondo le caratteristiche fissate dal relativo piano di localizzazione, comunque privo di qualsiasi fondazione e pertanto di palese rimovibilità, esclusivamente adibito al ricovero delle attrezzature necessarie alla coltivazione della parcella di orto assegnata.

Articolo 9

1. Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, ed eventuali spese a carattere generale, almeno con un contributo annuo fissato come segue:
 - a) euro 30,00 per le parcelle da mq. 100
 - b) euro 25,00 per le parcelle da mq. 65
 - c) euro 20,00 per le parcelle da mq. 50,da versare al Comune prima del rilascio della concessione o entro il mese di febbraio di ogni anno, a pena di revoca della concessione.
2. Nessun contributo sarà richiesto agli assegnatari che abbiano un reddito inferiore alla soglia minima di povertà.

Articolo 10

1. La concessione verrà revocata alla fine del raccolto per coloro che si trasferiranno fuori dell'ambito territoriale comunale e, su parere della commissione per la gestione degli orti, per coloro ai quali sia stato contestato di non aver osservato i presenti criteri.

Articolo 11

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. Ogni controversia, questione e vertenza verrà esaminata dalla commissione per la gestione degli orti, con riferimento e, per quanto non espressamente contemplato nei presenti criteri, dovrà essere risolta secondo le norme del codice civile.

Articolo 12

1. I presenti criteri potranno essere modificati in ogni momento dalla Giunta comunale, sentita la commissione per la gestione degli orti, sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti raccolti. Le eventuali innovazioni, pena la revoca della concessione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.